UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

Jud 33668/17
Rg 61485/16
Rep 11232/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

SEZIONE VI^

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il Giudice di Pace *Dott.ssa* *Maria Vittoria Morelli* ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.61485 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016 posta in decisione all'udienza del 13/11/2017

TRA

M[redacted] S[redacted]

in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliata in R[redacted] via Q[redacted] S[redacted] n.[redacted], presso i suoi difensori avvocati C[redacted] C[redacted] e P[redacted] P[redacted]

OPPONENTE

E

C[redacted] S[redacted]

In persona del legale rappresentante p.t. , domiciliata in Roma, via C. Mirabello n. 17, presso i suoi difensori avvocati Fulvio e Giobbe Zardo E Roberta Neri

OPPOSTA

OGGETTO:opposizione a decreto ingiuntivo RG 16295 /2016

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la MV[redacted] S[redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.16925/20916 , emesso dal G.d.P. di R[redacted] che le ingiungeva il pagamento della somma di €3.503,60 , oltre interessi e spese del monitorio in favore della C[redacted] sulla base di fatture " di cui all'espositiva del ricorso "

che, a motivo dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto l'inidoneità delle fatture (non essendo specificato l'oggetto dell'asserita fornitura) a comprovare il credito preteso è perciò ha chiesto revocarsi il decreto opposto ;

che, resistita dalla C[redacted] S[redacted], la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/11/2017 ;

Considerato che l'opposizione non è suscettibile di accoglimento ;

che priva di fondamento è l'eccezione formulata dalla opponente .Ed infatti dette fatture: :

a) risultano tutte sottoscritte dal destinatario per ricevuta della merce. Tali sottoscrizioni non sono state disconosciute dall' opponente;

b) risultano registrate presso il libro contabile della C[redacted] S[redacted]. E ciò, ai sensi dell'art2710c.c., costituisce prova del credito nei confronti della opponente che è una impresa commerciale ;

c) riportano l'elenco della merce consegnata: decaffeinato orzo solubile, ginseng, dolcificante, brillantante e detergente ;

che il decreto impugnato va, pertanto, confermato;

che sussistono i presupposti per la condanna della opponente ex art 96 c.p.c. al risarcimento danni per lite temeraria, atteso lo scopo defatigatorio , danni liquidabili in €500,00 , oltre alle spese di lite come in dispositivo;

PQM

IL GIUDICE DI PACE

Respinge l' opposizione, conferma il decreto opposto e condanna la MV2012 SRL ex art 96 c.p.c. a pagare alla C[redacted] S[redacted] l'importo di €500,00, nonché alla rifusione delle spese di lite, che liquida, ex dm 55/2014, in €1205,00 oltre accessori di legge.

Roma lì 17/11/2017

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Maria Vittoria Morelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 28.11.17
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori